



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE U.O. Personale - Trattamento economico

PROVVEDIMENTO N. 1242 DEL 10/06/2019

OGGETTO:	Gettoni di presenza ai componenti delle Commissioni Consiliari - primo periodo 2019
-----------------	--

IL DIRIGENTE

VISTO l'art.1, comma n.54-55, della Legge n.266/2005 (L.F.2006);

VISTO l'art.2, comma n.25, della L.n.244/2007;

VISTO l'art.76, comma n.3, del D.L.n.112/2008 conv. con L.n.133/2008;

VISTO l'art.5, comma n.7, del D.L.n.78/2010;

VISTA la deliberazione delle SS.UU. di controllo della Corte Conti n.1/2012 che ritiene perdurante la decurtazione del 10% in ordine ai valori delle indennità e dei gettoni vigenti al 30/09/2000 in quanto si afferma che *"l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori e agli organi politici delle Regioni e degli Enti Locali, non possa che essere quello in godimento alla data di entrata in vigore del citato D.L.n.112/2008 cioè l'importo rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006"*;

VISTA la deliberazione della Sez.Autonomie della Corte Conti n.6/2010 che ritiene invece vigente, dopo il D.L.n.112/2008, il D.M. n.119/2000 nell'ambito di un *"disegno complessivo di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica"*; tale criterio è più restrittivo di quello affermato dalle SS.UU. (che consiste in un taglio del 10% agli importi, differenziati tra enti, in vigore al 30/09/2005 secondo una logica di economicità ed uniformità di sistema);

VISTE le successive deliberazioni della Sez. Autonomie della Corte Conti ed in particolare la n.24/2014 e n.3/2015 con cui si afferma la legittimità degli incrementi previsti dall'art.2 del D.M.n.119/2000; tali interventi interpretativi sarebbe altresì applicabile ai valori base del D.M. citato la decurtazione del 10%; in vero sono gli stessi giudici ad apporre rilevanti dubbi ove affermano testualmente che :

"il disorganico corpus normativo, stratificatosi nel tempo, abbia posto e continui a porre "delicate questioni di coordinamento e di coerenza sistematica, anche in ragione del protrarsi sine die di una sorta di regime transitorio, attesa la mancata adozione del decreto ministeriale previsto dall'art. 5 comma 7 d.l. 78/2010 con cui si sarebbe dovuto provvedere, riconducendo ad unità la congerie di norme regolatrici della materia, alla revisione degli importi tabellari previsti dal d.m. 119/2000";

ed ancora:

"Da ultimo la Sezione non può esimersi dal rilevare la necessità di un intervento normativo che, finalmente, provveda ad una riconsiderazione complessiva della disciplina di cui trattasi: il vistoso ritardo nell'adozione del decreto ministeriale previsto dall'art. 5, comma 7, d.l. 78/2010, convertito con modifiche in legge n. 122/2010, in uno al carattere contingente e disorganico delle diverse normative intervenute nel tempo, hanno, invero, concorso ad imprimere al quadro normativo di riferimento una sostanziale incertezza significativamente comprovata dalle numerose richieste di parere formulate dagli enti territoriali sulla specifica materia."

DATO ATTO che il D.M. n. 119 del 4.4.2000 ha stabilito l'importo del gettone di presenza per partecipare alle sedute consiliari in £. 70.000 pari ad € 36,15 e che all'art. 2 prevede eventuali maggiorazioni;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE U.O. Personale - Trattamento economico

RITENUTO di non poter condividere l'orientamento assunto dalle SS.UU. a cui ultimamente si è adeguata la Sez. Autonomie in quanto il legislatore ha evidentemente inteso abrogare, nonostante l'alternarsi di un incerto e confuso drafting normativo, la facoltà da parte degli amministratori di poter aumentare autonomamente le proprie indennità riconducendo tutta la materia ai valori del D. M.n.119/2000 in attesa di nuova ed organica regolamentazione; tale ripristino del D. M.n.119/2000 deve trovare applicazione temporale a partire dalla consiliatura successiva al D. L.n.112/2008 secondo la composizione giuridica dei fattori afferenti l'efficacia delle disposizioni di legge nel tempo in relazione alla continuità delle prerogative proprie degli organi elettivi rappresentativi e di governo; tale intervento legislativo è teleologicamente connesso alle difficoltà di finanza pubblica ed al generale contesto di riduzione dei costi e degli apparati politici garantendo, altresì, la necessaria uniformità tra enti locali;

CONSIDERATO pertanto prudente, alla luce dell'oggettivo dubbio giurisprudenziale e pur essendo comunque preminente il parere delle SS.UU., applicare il criterio più logico ed aderente alla lettera ed allo spirito della norma tenuto conto delle esigenze di uniformità (non ritenendo razionale, se non plagiando irrimediabilmente il dato legislativo, procedere ad una decurtazione del 10% dei valori del D.M. in quanto la L.F.2006 applicava tale riduzione sulle misure "risultanti" ad una certa data (comprehensive delle maggiorazioni eventualmente deliberate, medio tempore, dagli amministratori) - non sui valori base del D.M.; la L.F.2006 si riferisce testualmente alla "riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005" ed ancora che gli "emolumenti di cui al comma 53 non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005";

Il ripensamento della Sez. Autonomie supera così la problematica conciliazione dell'art.17, comma n.32, del D.L.n.78/2009 convertito con L.n.102/2009 con l'art.7, comma n.8, della L.n.131/2003 in materia di funzioni assegnate alla Corte dei Conti inerenti il "coordinamento della finanza pubblica";

In merito ai provvedimenti da adottare alla conclusione del triennio di riduzioni, così si è espresso il T.A.R. Lazio-Roma, sez. III, con sentenza del 19 maggio 2011, n. 4388: *«con lo spirare del termine del 31 dicembre 2008, venuto meno l'obbligo ex-lege di operare la riduzione del 10% sugli emolumenti spettanti, occorre ripristinare detti compensi ai livelli anteriori a quelli rinvenienti dall'applicazione della legge n. 266 del 2005 che ha esaurito la sua efficacia. Allo spirare di detto termine, caduto l'obbligo di riduzione previsto da una disposizione di carattere eccezionale e temporanea, l'ammontare dei compensi si attesta automaticamente sui livelli anteriori»*.

Pertanto la soppressione della facoltà di aumento prevista dall'ultima versione del comma 11 dell'art. 82 del testo unico, alla quale il parere delle Sezioni Riunite fa riferimento, non ha rilievo rispetto all'automatico ripristino delle indennità e gettoni dovuto al termine della vigenza della norma che dispose la riduzione.

Anche il legislatore ritenne non più vigente la riduzione degli emolumenti degli amministratori locali disposta dalla legge n. 266/2005, traendone motivo nei provvedimenti adottati con l'art. 5, comma 7 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge n. 122/2010, per istituirlo di nuovo, disponendo che con decreto del Ministro dell'interno gli importi delle indennità già determinate *ai sensi dell'art. 82, comma 8 del testo unico n. 267/2000* erano diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale in misura dal 3 al 10 per cento, differenziata a seconda della consistenza demografica dell'ente.

Il riferimento è indubbiamente alla tabella A del D.M. n. 119/2000, nella sua misura originaria: se il legislatore avesse ritenuto vigente la riduzione del 10%, avrebbe con il D.L. n.78/2010 disposto l'elevazione al 13, 17 e 20 % delle riduzioni degli importi della tabella regolata dall'art. 82, comma 8, del testo unico. È stata invece disposta la riduzione del 3, 7 e 10 % delle misure originarie.

Lo schema del decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, acquisito in data 2 febbraio 2011 il parere favorevole della Conferenza Stato-autonomie, ha previsto le nuove misure delle indennità stabilite dal D.L. n. 78/2010, applicando le riduzioni disposte dalla nuova legge sugli importi tabellari integrali delle indennità di funzione stabiliti dal Regolamento approvato con il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, senza alcun riferimento e considerazione della precedente riduzione, non più



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE U.O. Personale - Trattamento economico

vigente dal 1° gennaio 2009 per compiuto triennio.

La Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, nell'adunanza del 10 marzo 2011, n. 799/2011, ha sospeso il parere sul decreto, richiedendo che le riduzioni percentuali disposte dal D.L. n. 78 fossero applicate anche ai gettoni di presenza, ritenendo esatta e corretta la base di calcolo assunta dal decreto per le riduzioni disposte.

La Sezione ha confermato che la tabella del decreto, con le sole riduzioni disposte dal D.L. n. 78/2010, sostituisce la tabella A del D.M. 4 aprile 2000, n. 119. Nessuna osservazione o richiamo è stato effettuato in merito alla temporanea riduzione disposta dalla legge n. 266/2005 che, anche il Consiglio di Stato, evidentemente non ritiene in vigore.

DATO ATTO, inoltre, che l'abrogazione, da parte del legislatore, della facoltà di aumentare il valore delle indennità non può non incidere sulle delibere amministrative dei relativi organi che devono pertanto ritenersi abrogate *ope legis*; rilevato che la disposizione del D.L.112/2008 non hanno inteso rendere perdurante la decurtazione del 10% -già prevista originariamente per il triennio 2006-2008-, ma hanno voluto eliminare, in via ordinamentale nel TUEL, la stessa facoltà di autodeterminazione del valore delle indennità e dei gettoni per cui il successivo D. L.n.78/2010 ha coerentemente previsto una nuova regolamentazione -ancora non emanata-; diversamente il legislatore avrebbe potuto allungare -molto più semplicemente- il periodo transitorio di cui all'art.1, comma n.55, della L.F.2006; pertanto, ad avviso del sottoscritto, il coordinamento normativo si risolve nel senso di attribuire preminenza alle disposizioni speciali relative al taglio del 10% per gli anni 2006-2008 e parte 2009 sino all'insediamento della nuova consiliatura; alla nuova consiliatura, insediata nell'anno 2009, si applica il D.L.n.112/2008 ed i valori edittali del D.M.n.119/2000 trovando luogo il nuovo contesto ordinamentale di eliminazione della facoltà di autodeterminazione delle indennità e dei gettoni e pertanto rendendosi superato l'intervento speciale della L.F.2006;

RITENUTO che tale parere delle SS.UU. in sede di controllo, per quanto riferibile ad una autorevole funzione di nomofiliachia (comunque consultiva e non decisoria) resta sprovvisto dei caratteri propri di un'effettiva pronuncia giurisdizionale (è pur sempre un parere e non è una sentenza); si osserva che l'ordinamento giuridico italiano -in cui "Il Giudice è soggetto soltanto alla legge" (Costituzione art.101, comma n.2)- non attribuisce cogentemente un vero e proprio vincolo conformativo -di carattere assoluto-secondo la logica dello "stare decisis", nemmeno ai giudicati delle SS.UU. della Cassazione come nei sistemi anglosassoni di *common law* sia in relazione a possibili ed antitetici pronunciamenti della stessa sia in relazione al ruolo preminente e definitivo della Corte Costituzionale; quanto sopra pur essendo presente, anche nel nostro sistema giuridico, la nozione di "diritto vivente" quando "..(..) la norma vive ormai nell'ordinamento in modo così radicato che è difficilmente ipotizzabile una modifica del sistema senza l'intervento del legislatore [o] di questa Corte" (Corte Costituzionale sentenza n.350/1997); dunque il "diritto vivente" è solo impropriamente qualificabile quale "fonte del diritto" ovvero è una "fonte del diritto extra ordinem";

CONSIDERATO che il contrasto interpretativo potrebbe trovare una parziale soluzione avendo cura di osservare che sono soggetti ad implicazioni giuridiche diverse gli enti che al 30/09/2005 applicavano i valori base del D.M. da quelli che invece avevano, nel frattempo, provveduto a maggiorare detti importi; ma tale lettura porta a considerare non uniformante il divieto di incremento successivamente intervenuto;

RILEVATO, altresì, che eventuali controversie azionabili in materia da parte degli amministratori sono di competenza del G.O. (Cassazione SS.UU. n.478/2006);

VISTA la comunicazione del dirigente dei Servizi Finanziari Prot. n. 35189 del 14/05/2019 dalla quale risulta che, visto l'ultimo conto del bilancio approvato-rendiconto 2018, è possibile applicare le maggiorazioni previste dall'art. 2 commi b) e c) rispettivamente del 3% e del 2%;

RITENUTO dover liquidare la somma edittale pari a €36,15 più le maggiorazioni del 3% pari a €1,08 e del



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE U.O. Personale - Trattamento economico

2% pari a €0,72 a per un importo totale arrotondato pari ad €37,96;

RILEVATO che, in caso di più sedute convocate in una medesima giornata, andrà corrisposto comunque un solo ed unico gettone;

VISTA la determinazione n. 931 del 07/05/2019 con la quale sono state impegnate le somme per la liquidazione dei gettoni in oggetto;

VISTO il prospetto riassuntivo del 16.05.2019 p.g. n° 36328 , agli atti d'ufficio, sottoscritto dal Segretario e vistato dal Presidente della 1° Commissione relativi al numero delle presenze di ogni componente alle sedute nel primo periodo 2019;

VISTO il prospetto riassuntivo del 03.06.2019 p.g. n. 61696 , agli atti d'ufficio, sottoscritto dal Segretario della 2° Commissione relativo al numero delle presenze di ogni componente alle sedute nel nel primo periodo 2019;

VISTO il prospetto riassuntivo p.g. n. 37187 del 20/05/2019, agli atti d'ufficio, sottoscritto dal Segretario e vistato dal Presidente della 3° Commissione relativo al numero delle presenze di ogni componente alle sedute nel nel primo periodo 2019;

VISTO il prospetto riassuntivo p.g. n. 34343 del 10.05.2019, agli atti d'ufficio, sottoscritto dal Segretario e vistato dal presidente della 4° commissione relativo al numero delle presenze di ogni componente alle sedute nel nel primo periodo 2019;

VISTA la comunicazione del 06/06/2019 p.g. n. 43022, agli atti d'ufficio, sottoscritto dal Segretario della 5° commissione da cui risulta che la stessa non è mai stata convocata nel nel primo periodo 2019;

VISTO il prospetto riassuntivo del 06.06.2019 p.g. n. 43034, agli atti d'ufficio, sottoscritto dal Segretario della 6° commissione relativo al numero delle presenze di ogni componente alle sedute nel nel primo periodo 2019;

VISTO il prospetto riassuntivo del 06.06.2019 p.g. n. 42941, agli atti d'ufficio, sottoscritto dal Segretario della 7° Commissione relativo alle presenze di ogni componente alle sedute nel nel primo periodo 2019;

DATO ATTO che la relativa spesa di €. 2.733,12 trova disponibilità al cap. 0101.13.370 del Bilancio 2019 oltre a IRAP pari a €. 232,32 da imputare al capitolo 0101.12.210 del medesimo bilancio;

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.267/2000;

Vista la L.n.241/1990;

Visto il vigente Statuto Comunale nonché il Regolamento d'Organizzazione di cui alla delibera della Giunta Comunale n.411/2001 e s.m.i.;

DISPONE

1. di liquidare il gettone di presenza ai componenti delle Commissioni Consiliari che hanno partecipato alle relative sedute nel primo periodo 2019, così come risulta dal prospetto dettagliato allegato;
2. di imputare la spesa per €. 2.733,12 al cap. 0101.13.370 del bilancio 2019 imp. 1644, oltre ad IRAP per



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE U.O. Personale - Trattamento economico

€. 232,32 al cap. 0101.12.210 imp. 844;

3. di dare atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Dirigente del Settore 1° Risorse Umane e Tecnologiche/Servizio Personale;
4. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Stipendi per l'espletamento delle procedure attuative.
5. di attestare, ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento evidenziando che lo stesso comporta effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria pari all'intero importo sopra indicato;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto ai termini di pubblicità e trasparenza di cui all'art.26 del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I
(Dott. Pietro Celani)

documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi art. 20 e sgg.

D.Lgs. n. 82/2005

ATTESTATO:

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n.503 del 30/12/2013.

Gettoni di presenza Commissioni Consiliari D.M.119 del 13/05/2000						
Primo periodo 2019						
MATR.	COGNOME NOME	Presenze	Importo gettone	importo da liquidare	IRAP	COSTO ENTE
9654	BACCHIOCCHI ALBERTO	1	37,96	37,96	3,23	41,19
9655	BRUNORI BARBARA	1	37,96	37,96	3,23	41,19
9656	CIARONI TERENCE	2	37,96	75,92	6,45	82,37
9657	CUCCHIARINI SARA	9	37,96	341,64	29,04	370,68
9658	DE BENEDITTIS MATTIA	8	37,96	303,68	25,81	329,49
9078	DELVECCHIO DAVIDE	1	37,96	37,96	3,23	41,19
9669	FONTANA GIOVANNI	11	37,96	417,56	35,49	453,05
9661	LUZI CARLA	4	37,96	151,84	12,91	164,75
9668	MAGRINI MARIANNA	8	37,96	303,68	25,81	329,49
9667	MIRISOLA STEFANO	2	37,96	75,92	6,45	82,37
9621	NICOLELLI ENRICO	12	37,96	455,52	38,72	494,24
9650	OMICCIOLI HADAR	3	37,96	113,88	9,68	123,56
9662	PERINI FEDERICO	5	37,96	189,80	16,13	205,93
9664	SERRA LAURA	2	37,96	75,92	6,45	82,37
9605	SEVERI RICCARDO	1	37,96	37,96	3,23	41,19
9074	TORRIANI FRANCESCO	2	37,96	75,92	6,45	82,37
	TOTALI	72		2.733,12	232,32	2.965,44